COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

(Provincia di Ragusa)

IV DIPARTIMENTO
SERVIZI SOCIALI

PROVVEDIMENTO n. 270 DEL 12/03/2014

OGGETTO: Concessione Assegno di Maternità previsto dall'art. 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e art. n. 74 del D. L.vo 26 marzo 2001, n.151. Istanze presentate al 05/03/2014.

IL DIRIGENTE DEL IV DIPARTIMENTO

VISTO il Provvedimento N°19 dell' 11.06.2012 con il quale è stato nominato Responsabile dei servizi ascritti al Dipartimento suddetto con attribuzione delle relative funzioni dirigenziali ex comma 3 bis, art. 51 L.142/90;

VISTO il D.L.vo 31 marzo 1998, n. 109, modificato dal D.L.vo 03/05/2000, n. 130, "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO l'art. 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 che prevede la concessione di un assegno di maternità mensile, nel limite massimo di 5 mensilità, a favore delle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità o della concessione della quota differenziale, e che percepiscono l'indennità di maternità per un importo inferiore all'assegno previsto dal presente articolo;

VISTO il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate" modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242;

VISTO l'art. 50 della L. 17 maggio 1999, n. 144 concernente "Modifiche agli art. 65 e 66 della L. n. 448/98, in materia di assegno ai nuclei familiari e di assegno di maternità", che prevede la titolarità concessiva dell'assegno in capo ai Comuni;

VISTO il D.P.C.M. 21 luglio 1999, n. 305 "Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'art. 4, comma 5, del D.L.vo n. 109/98 e successive modifiche;

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53 approvato con D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151 e in particolare l'art. 74 concernente l'assegno di maternità di base, così come modificato dal D.L.vo n. 115 del 2003;

VISTO il D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 "Regolamento recante disposizione in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della L. 22 dicembre 1999, n. 488, e degli art. 65

e 66 della L. n. 448/98" modificato dal D.M. n. 337 del 2001 e dal D.M. n. 34 del 2002 che prevede all'art. 10, comma 2, la concessione dell'assegno di maternità anche a donne cittadine comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell' art. 9 del D.L.vo n. 286 del 1998, così come modificato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189;

CONSIDERATO che, per effetto della rivalutazione annuale della misura degli assegni e dei requisiti economici,ai sensi degli artt. 65, comma 4, e 66, comma 4, della legge n. 448/1998 e successive modifiche ed integrazioni, l'assegno mensile di maternità da corrispondere agli aventi diritto, se spettante nella misura intera, **per l'anno 2014 è pari ad € 338,21;**

VISTE le **n. 2 istanze**, presentate dai soggetti beneficiari, elencati nella allegata **distinta n. 189 del 05/03/2014** con la quale si fa richiesta di concessione dell'assegno di maternità, per ogni figlio nato nell'anno 2014, come previsto all'art. 74 del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 e all'art. 66 della L. n. 448/98 e successive modifiche;

VISTE le dichiarazioni sostitutive uniche delle situazioni economiche dei nuclei familiari per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, allegate alle istanze summenzionate, dalle quali risulta che l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare dei richiedenti, determinato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. . 221/99, rientra all'interno della "soglia del diritto" stabilito dalla Legge;

ACCERTATO che sussistono in capo ai richiedenti l'assegno di maternità, elencati nelle distinte sopracitate, tutti i requisiti richiesti dalla legge per la concessione del beneficio (istanza presentata entro 6 mesi dalla data del parto e non beneficiare del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità o beneficiarne per un importo inferiore all'assegno previsto);

RITENUTO pertanto, di concedere l'assegno di maternità previsto dall'art. 66 Legge n. 448/98, ai **n. 2 soggetti** di cui all' allegata **distinta n. 189 del 05/03/2014** nella misura della somma a fianco di ciascuno indicata, alla cui erogazione provvederà l'INPS;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e la L. R. 23/12/2000 n. 30;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa esposte:

1) Di concedere l'assegno di maternità, per ogni figlio nato nell'anno 2014, ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 (art. 66 della Legge n. 448/98 e successive modifiche ed integrazioni) ai **n. 2 soggetti** che hanno presentato istanza, elencati nella **distinta n. 189 del 05/03/2014,** che si approvano e che, allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, con a fianco di ciascuno indicato l' importo spettante;

2) Di trasmettere , per via telematica, all'I.N.P.S. di Ragusa tutti i dati necessari per l'effettiva erogazione dell'assegno di maternità;

3) Di dare atto che al pagamento delle somme relative a detto beneficio provvederà l 'Istituto Nazionale Previdenza Sociale secondo le modalità di legge;

4) Di provvedere alla revoca del beneficio in caso di prestazioni indebitamente erogate (qualora da ulteriori controlli dovessero rivelarsi non veritieri i dati dichiarati dal richiedente);

IL DIRIGENTE DEL IV DIPARTIMENTO
(Dott.ssa Domenica Donzelli)